



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4034/2022

Oggetto: Richiesta di chiarimenti proveniente dalla ...omissis... in merito all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 27, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 72360 del 13 settembre 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 33/2013. In particolare, i dati elaborati dall'amministrazione riguarderebbero l'elargizione di contributi per effetto di una delibera di programmazione, nella quale sono identificati i beneficiari (persone fisiche e giuridiche) nonché le somme loro assegnate, prescindendo dalla presentazione di progetti. Si pongono, dunque, i seguenti quesiti:

- a) se è obbligatoria la pubblicazione di progetti o altro documento equivalente, nel caso in cui la concessione dei contributi non ne preveda la valutazione;
- b) se è obbligatoria la pubblicazione del *curriculum vitae* dei soggetti beneficiari persone fisiche, anche quando la selezione non sia avvenuta sulla base delle esperienze professionali;
- c) se è obbligatoria la pubblicazione del *curriculum vitae* e in riferimento a quale soggetto, nell'ipotesi in cui il destinatario del vantaggio economico sia una persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 33/2013 "*le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e private*" ove di importo superiore a mille euro. Preliminarmente si segnala che l'Autorità con delibera n. 468 del 16 giugno 2021 ha revisionato l'ambito oggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013, superando il precedente orientamento espresso nelle delibere n. 59 del 15 luglio 2013 e n. 618 del 26 giugno 2019. In estrema sintesi, è stato chiarito che sono oggetto di pubblicazione "*ai sensi del comma 1 dell'art. 26, i criteri di distribuzione, non più – come in passato – solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi inclusi quelli di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN. Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario*". Con l'occasione è stato altresì precisato che nella nozione di atti gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 l. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse



devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici sono ricompresi sia agli atti normativi, leggi e regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, che agli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge.

Le nuove indicazioni fornite dall'Autorità sono volte ad assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dal legislatore, e, nello specifico, la trasparenza dei criteri che guidano la discrezionalità delle decisioni amministrative, dell'imparzialità delle scelte, del buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche.

In tal senso ciascun ente è tenuto a verificare la sussumibilità degli atti attributivi del vantaggio nell'ambito di applicazione della normativa come sopra delineato e, in caso di esito positivo, a pubblicare i dati previsti dall'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 33/2013.

La norma citata statuisce che: *"La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato"*. I quesiti sollevati attengono in particolare alla vincolatività della lett. f) nelle ipotesi in cui la concessione dei contributi non richieda la valutazione di progetti o *curricula vitae* delle persone fisiche nonché laddove i beneficiari siano persone giuridiche alle quali non risulta riferibile un *curriculum*.

Benché l'art. 27, comma 1, d.lgs. cit. si riferisca ad informazioni da pubblicarsi *"necessariamente"*, appare ragionevole osservare come l'obbligo di trasparenza venga meno a fronte di dati inesistenti o, comunque, risultati irrilevanti ai fini della scelta amministrativa. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i criteri di selezione per la concessione del vantaggio non prevedano una valutazione dei "progetti" o il beneficiario dell'attribuzione rivesta la forma della persona giuridica, con conseguente indisponibilità di un *curriculum vitae* riferibile al soggetto incaricato. In merito sembrerebbe estensibile il principio espresso nella delibera n. 1310/2016 per cui spetta all'amministrazione dare adeguata evidenza alle ipotesi in cui non sia *"possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione"*. In tal senso depone anche [la seguente FAQ "10. Quando un obbligo di pubblicazione non risulta applicabile alle amministrazioni, cosa deve essere indicato nella relativa sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente"? L'amministrazione dovrà dare evidenza all'interno delle sotto-sezioni interessate che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione"](#). Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, in caso di inoperatività dell'art. 27, comma 1, lett. f) d.lgs. cit. per mancata produzione del dato, l'amministrazione dovrà darne adeguata pubblicità nella sotto-sezione di "Amministrazione trasparente" che ospita le informazioni, indicando che l'obbligo non è applicabile. Resta ferma la pubblicazione degli altri dati e, in particolare, l'esatta rappresentazione dei criteri seguiti nella selezione dei beneficiari onde consentire il controllo esterno sul rispetto dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Con riguardo, invece, all'obbligo di pubblicare il *curriculum vitae* dei beneficiari persone fisiche, giova rilevare come la pubblicazione del dato non assolve alle specifiche finalità di trasparenza perseguite dalla norma allorché la valutazione delle esperienze professionali non costituisca uno dei criteri per l'attribuzione del vantaggio. Ciò posto, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 1, lett. f) d.lgs. cit. nella circostanza indicata onde evitare che la divulgazione del dato si risolva in un adempimento



meramente formale, privo di utilità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 ottobre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 19 ottobre 2022